

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-241 del 21/01/2022
Oggetto	DLGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR N. 13/2015 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRETRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO (RA), LOCALITA' VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 30 PRESSO COMPARTO CIR.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-245 del 20/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventuno GENNAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 – LRN. 13/2015 – **HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT 2/4 – AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRETRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO (RA), LOCALITA' VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 30 PRESSO COMPARTO CIR.**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento.

PREMESSO che:

- la società Herambiente Spa, con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4, risulta titolare dell'Autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1405 del 23/04/2010 e smi per l'esercizio di operazioni di stoccaggio (R13) e recupero (R3/R4/R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e stoccaggio (R13) di rifiuti speciali pericolosi, nell'impianto sito in Comune di Lugo, località Voltana, Via Traversagno n. 30, comparto CIR;
- la società Herambiente Spa risulta altresì titolare, per l'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del DPR n. 59/2013 con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1122 del 08/04/15 e smi La suddetta AUA è comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza presentata in data 08/05/2019 (ns PG 73792 e PG 73799) con cui la Società Herambiente Spa (CF: 02175430392), con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4, richiedeva il rinnovo, con modifiche sostanziali, dell'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1405 del 23/04/2010 e smi, per l'esercizio di operazioni di stoccaggio (R13) e recupero (R3/R4/R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e stoccaggio (R13) di rifiuti speciali pericolosi, nell'impianto sito in Comune di Lugo (RA, località Voltana, Via Traversagno n. 30, presso comparto CIR;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per l'istanza sopracitata, pratica Arpae n. 15014/2019 emerge che:

- è intenzione del gestore riorganizzare le proprie attività di gestione dei rifiuti nell'impianto mediante le seguenti variazioni impiantistiche:
 - opere interne al fabbricato principale:
 - x l'installazione di un nuovo box prefabbricato ad uso spogliatoi e servizi,
 - x la riduzione delle dimensioni del locale "vano multiuso" per demolizione e costruzione con pareti in pannelli sandwich,
 - x modifica al locale spogliatoi con riduzione della superficie interna,
 - x realizzazione di un locale di disimpegno come "filtro" fra gli uffici e il capannone ove viene selezionato il rifiuto;
 - interventi a carattere edilizio:
 - x realizzazione di una struttura metallica tendonata (copri-scopri) da adibire a deposito,
 - x realizzazione di un box in pannelli sandwich a protezione dei compressori,
 - x installazione di un box dedicato al deposito oli,
 - x ristrutturazione degli spogliatoi e dell'area limitrofa
 - interventi di ottimizzazione della rete fognaria mediante separazione delle linee di raccolta delle acque meteoriche dilavanti in funzione delle differenti aree di impianto servite e installazione dei relativi sistemi di trattamento;
 - *revamping* della *Linea L2* attualmente dedicata al trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta urbana congiunta delle frazioni vetro/plastica/lattine (VPL) al fine di convertirla a linea di trattamento della sola frazione vetrosa. La linea sarà costituita da una tramoggia di alimentazione, nastri convoglianti alla cabina di selezione manuale, deferrizzatore per la rimozione della frazione ferrosa ed ECS (*Eddy Current System*) per la rimozione della frazione non ferrosa (es. alluminio). L'intervento di *revamping* porterà ad una modifica dell'attuale sistema di aspirazione e trattamento dell'aria afferente al punto di emissione E1, prevedendo la dismissione del ciclone di separazione delle plastiche e del filtro rotativo, mantenendo in esercizio il sistema di captazione con filtro a maniche e il sistema di aspirazione che nello stato modificato sarà dedicato alla captazione e al trattamento di aria aspirata nelle zone potenzialmente fonti di emissioni diffuse, mediante l'installazione di nuove cappe di aspirazione dell'aria;
 - posizionamento di un trituratore mobile a gasolio per la riduzione volumetrica di rifiuti legnosi, ingombranti e multimateriale di elevata pezzatura, nonché dei sovvalli derivati dalla selezione degli stessi, con una potenzialità massima di trattamento pari a 30.000 t/anno;
 - riorganizzazione degli stoccaggi;
 - introduzione dell'operazione di recupero R12 in sostituzione di quelle attualmente autorizzate di cui ai codici R3, R4 e R5 per tutte le tipologie dei rifiuti trattati in impianto ad esclusione dei soli "rifiuti di carta e cartone" da destinare all'operazione di recupero R3 finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n.188/2020. A tal fine il proponente presentava in data 03/08/2021 (nota ns PG 121368) istanza di adeguamento di cui all'art. 7 comma 1. del suddetto Decreto,
 - rinuncia all'attività di messa in riserva R13 relativa ai soli rifiuti pericolosi;
 - revisione dell'elenco dei codici EER dei rifiuti in ingresso con l'eliminazione di alcune tipologie che non si intende più trattare presso l'impianto;
- non sono previste modifiche alla potenzialità massima autorizzata di trattamento (R12-R3) dell'impianto di in oggetto, che rimane quindi quella attualmente autorizzata, ovvero **90.000 t/anno**.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 08/05/2019, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, mediante nota ns. PG n. 88188 del 04/06/2019;

➤ nell'ambito dei lavori della seduta della conferenza sopraccitata, riunitasi in data 24/06/2019, emergeva la necessità, ai fini del completamento istruttorio, di acquisire documentazione tecnica integrativa che veniva esplicitata in formale richiesta inviata al proponente con nota ns PG n. 139746 del 10/09/2019, con conseguente sospensione dei termini del procedimento;

➤ in data 11/10/2019 (nota ns PG 156862) il proponente inviava la documentazione integrativa richiesta con conseguente riavvio dei termini del procedimento;

➤ in data 15/11/2019, si riuniva la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, convocata con nota ns PG n.162782 del 22/10/2019, per la valutazione delle integrazioni presentate. La Conferenza terminava i propri lavori con l'unanime consenso degli Enti partecipanti.

In merito all'operazione di recupero R12 intesa come pretrattamento dei rifiuti precedente al recupero finale, permanevano carenze documentali e aspetti non chiari come manifestato in data 15/11/2019 dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza-Bassa Romagna (ns. PG/2019/176085), a riscontro della richiesta di supporto tecnico istruttorio inoltrata da questo SAC con nota ns. PG 165750 del 28/10/2019;

➤ in data 18/02/2021 (PG. 26392) la Direzione Tecnica di ARPAE forniva, ai Servizi Autorizzazioni e Concessioni e ai Servizi Territoriali di ARPAE, indicazioni sulle operazioni di recupero/smaltimento rifiuti e nello specifico in merito alla possibilità di modificare il codice elenco europeo EER ai rifiuti sottoposti ad una attività di recupero o smaltimento, distinguendo anche il caso del solo pretrattamento dal quello del trattamento;

➤ sull'iter istruttorio si svolgevano anche approfondimenti e momenti di confronto tecnico con il proponente in data 27/05/2021, in data 18/10/2021, in data 25/10/2021 e 18/01/2022;

➤ in data 08/06/2021 (nota ns PG 89836), così come successivamente integrata in data 19/01/2022 (nota ns PG 7754) la Società Herambiente SpA presentava una relazione di chiarimento e approfondimento sui flussi di rifiuti in ingresso alle linee di trattamento dell'impianto in oggetto specificando l'operazione di recupero effettuata e i flussi di rifiuti in uscita dalle linee;

➤ al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito della Conferenza risultano acquisiti i seguenti pareri:

- ✓ parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Ravenna (ns. PG. 99720 del 25/06/2019);
- ✓ parere favorevole espresso dalla Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG. 173030 dell'11/11/2019) relativamente alla compatibilità dell'intervento con il PTCP vigente;
- ✓ parere favorevole con prescrizioni espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con nota ns. PG 110010 del 12/07/2019 e successivamente integrato con note ns PG 176820 e PG 176822 del 18/11/2019) per quanto di propria competenza;
- ✓ parere favorevole espresso dal Unione dei Comuni della Bassa Romagna (ns. PG. 179125 del 20/11/2019) Servizio sismico e Servizio edilizio e successivamente integrato per la matrice rumore in data 28/05/2021 con nota ns PG 84794;
- ✓ parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica (nota ns. PG. 124201 del 06/08/2021);

Risultano altresì acquisite le relazioni tecniche fornite da ARPAE ST per le seguenti matrici:

- emissioni in atmosfera (ns PG 97645 del 20/06/2019), da cui emerge che il *revamping* della linea L2 attualmente dedicata al trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta urbana congiunta delle frazioni vetro/plastica/lattine (VPL) al fine di convertirla a linea di trattamento della sola frazione vetrosa prevederà la dismissione delle sezioni di trattamento degli effluenti gassosi costituita dal filtro a ciclone e dal filtro rotativo a film, mantenendo in esercizio il filtro a tessuto a cui saranno convogliate:

- n. 2 nuove cappe di aspirazione afferenti ai nastri di alimentazione delle presse (*linee di selezione L1 ed L3*);
- n.1 nuova cappa di aspirazione installata sul nastro di alimentazione del vaglio (*Linea L1*);
- n. 2 punti di aspirazione sul vaglio.

Le caratteristiche geometriche dell'emissione E1 già autorizzata rimangono invariate;

- scarichi idrici (ns PG 109391 del 11/07/2019);

➤ rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata

accertata l'avvenuta iscrizione della Società Herambiente Spa nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Bologna;

- risulta verificato il pagamento a favore di Arpae delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'autorizzazione Unica.

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

RICHIAMATO il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 – ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" adottato con Decreto Ministeriale 22 settembre 2020, n.188;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, alla Società Herambiente Spa per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, svolte nell'impianto sito in Comune di Lugo (RA), località Voltana, Via Traversagno n. 30, presso comparto CIR;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- Potenzialità annua di trattamento (R3 e R12) dell'impianto: 90.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi
 $90.000 \text{ tonn.} \times \text{€ } 12,00/\text{tonn} = \text{€ } 1.080.000,00$

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13): 840 tonnellate di rifiuti non pericolosi
 $840 \text{ tonn} \times \text{€ } 140,00/\text{tonn} = \text{€ } 117.600,00$

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) in caso di fermo impianto prolungato delle linee di trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi
 $1.740 \text{ tonn} \times \text{€ } 140,00/\text{tonn} = \text{€ } 243.600,00$

Calcolo importo garanzia finanziaria:

$\text{€ } 1.080.000,00 + 117.600,00 \text{ €} + 243.600,00 = \text{€ } 1.441.200,00 \rightarrow (-40\%) = \text{€ } 864.720,00$

Riduzioni

Nella considerazione che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, è ridotto del 40% l'ammontare della garanzia finanziaria.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

DATO ATTO altresì che, avendo esteso la durata fino al 31/03/2022 della garanzia finanziaria prestata per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti nell'impianto in oggetto (ns. PG/2021/197033 del 22/12/2021), in ogni caso il gestore continuava l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, fino alla decisione espressa dell'Autorità competente in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, "Autorizzazione Unica Rifiuti (art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)" Dott.ssa Mariafrancesca Arnone, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Società Herambiente Spa (CF: 02175430392), con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4, alla gestione dell'impianto, sito in Comune di Lugo (RA), località Voltana, Via Traversagno n. 30, presso comparto CIR, per l'attività di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi,

2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2a) Per l'esercizio dell'attività di messa in riserva, pretrattamento e recupero rifiuti, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

- **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;
- **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque di prima pioggia, acque di dilavamento e acque di seconda pioggia, in acque superficiali;
- **l'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera.

3. Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Costituiscono modifica sostanziale:

- ogni modifica relativa alle operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi idrici e/o emissioni in atmosfera;

4. Di autorizzare la realizzazione delle opere in conformità agli impegni di progetto, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni e prescrizioni ai fini della prevenzione incendi:

4.a la parete del capannone, alla quale è attestato il copri-scopri, deve essere resistente al fuoco con classe di resistenza almeno EI 60;

4.b a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, con le procedure di cui al DPR n. 151/2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:

i. Elenco e quantitativi, a firma del legale rappresentante, delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio nonché degli impianti e delle apparecchiature pericolose;

ii. Elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio .

iii. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

Impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n.37 e smi

a) Dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del citato decreto. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli.

Impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n.37 e smi

b) Dichiarazione di impianto (mod. DICH_IMP), a firma dell'installatore, di corrette installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere

custoditi dal titolare che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli.

c) Certificazione (mod. CERT_IMP), a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, in assenza del progetto di cui al precedente punto b).

iv. Dichiarazione (Mod. Dich_Prod), a firma di professionista antincendio, inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte;

v. Certificazione di resistenza al fuoco (Mod Cert_REI), a firma di professionista antincendio, di prodotti/elementi costruttivi in opera.

4.c. Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 151/2011.

5. Di dare atto che la realizzazione delle opere edili in conformità agli impegni di progetto alle seguenti condizioni e prescrizioni:

6.a L'inizio lavori di opere a carattere strutturale è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sismica riguardante le opere soggette a tale adempimento, nonché la denuncia ex L. 1086/71 (quest'ultima anche per le opere IPRIP in c.a. o in struttura metallica);

6.b con l'inizio dei lavori, dovranno essere indicate le ditte costruttrici (della quali va attestata la regolarità contributiva) e dovrà essere prodotta la notifica preliminare (SICO e le autocertificazioni ai fini antimafia).

6. Di stabilire che:

9.a prima dell'attivazione dello scarico delle acque di falda derivanti dall'eventuale pompa di aggettamento o dall'impianto wellpoint che si prevede di utilizzare durante l'esecuzione dei lavori, la Società Herambiente SpA dovrà presentare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale idonea documentazione attestante il rispetto dei valori soglia di emissione stabiliti dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali;

9.b la struttura metallica tendonata (copri-scopri) dovrà essere adibita a deposito/magazzino e non dovrà esservi presenza fissa di personale;

9.c per quanto riguarda gli ambienti di lavoro si demanda al datore di lavoro l'aggiornamento del documentazione di valutazione del rischio a seguito delle modifiche dell'impianto di aspirazione;

9.d ai sensi dell'art. 8 L.447/95, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere redatta nuova documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004 "*criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

7. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpa - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a **€ 864.720,00**.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

8. DI DARE ATTO che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 4. per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà

successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

9. DI STABILIRE che deve essere data immediata comunicazione ad Arpae SAC Ravenna dell'eventuale decadenza della certificazione ambientale conforme alla norma ISO 14001.
10. DI CONCEDERE la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
11. DI dare atto che ARPAE Distretto di Ravenna esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
12. DI trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ✓ il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ✓ il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

GESTIONE RIFIUTI

- 1) L'impianto è costituito nel suo complesso da due linee di selezione automatica presenti all'interno del capannone chiuso, di cui una:
 - *Linea 1*: dedicata a rifiuti monomateriali diversi dal vetro (a base di metalli, plastica, tessili, carta) e multimateriali (a base di inerti, misti)
 - *Linea 2*: dedicata a rifiuti vetrosi (*Linea 2*) oggetto di *revamping*, mediante sostituzione di tutti i macchinari esistenti, al fine di renderla conforme alla nuove modalità di raccolta differenziata in fase di implementazione sul territorio consistenti nel passaggio da una raccolta congiunta delle frazioni vetro-plastica-lattine (VPL) ad una raccolta separata delle frazioni vetro e plastica/lattine;e da una pressa dedicata alla riduzione volumetrica di rifiuti monomateriali posizionata nella parte esterna sotto la tettoia coperta in adiacenza al capannone (*Linea 3*), oltre ad un trituratore mobile a gasolio per la triturazione di rifiuti legnosi, ingombranti, multimateriali di elevata pezzatura e sovvalli (*Linea 4*).
- 2) Fatto salvo quanto specificatamente indicato al successivo punto 23) per i rifiuti in ingresso di carta e cartone destinati al recupero di materia in impianto, dall'apposita Area A, in cui vengono raggruppati per categorie omogenee (inerti, metalli, plastica, tessili, carta, misti) ai fini dell'ottimizzazione del trasporto e sottoposti ad eventuale selezione a terra per la rimozione delle frazioni non idonee al successivo trattamento (EER 191212), i diversi flussi di rifiuti monomateriali e multimateriali vengono sottoposti al trattamento congiunto nella linea di selezione automatica (*Linea 1*), dotata di dosatore aprisacco, in cui si attua:
 - la separazione dimensionale (in frazione fine, media, grossolana) tramite vaglio rotante, con la rimozione della frazione fine (sottovaglio) costituita da sovvalli destinati a recupero energetico o smaltimento esterno (EER 191212),
 - la separazione dalla frazione media dei metalli ferrosi tramite deferizzatore, successivamente separata per materiale e colore tramite due lettori ottici in serie, comprensiva di cabina di selezione manuale in cui gli operatori correggono gli errori delle macchine poste a monte mediante separazione dalla frazione media delle frazioni recuperabili non riconoscibili in maniera automatica (EER 1912XX) e la rimozione di eventuali frazioni estranee da destinare a recupero energetico o smaltimento esterno (EER 191212). Analogamente, nella stessa cabina si attua la selezione manuale della frazione grossolana non idonea alla separazione mediante lettori ottici. Tale linea è altresì dotata di una sezione dedicata di pressatura finale per la riduzione volumetrica in balle delle frazioni monomateriali dei rifiuti selezionati destinate a recupero finale esterno (EER 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209) e sovvalli destinati a recupero energetico o smaltimento esterno (EER 191212), oltre a carta e cartone recuperati.
- 3) Dall'apposita Area D, in cui vengono raggruppati ai fini dell'ottimizzazione del trasporto e sottoposti ad eventuale selezione a terra per la rimozione delle frazioni non idonee al successivo trattamento (EER 191212), i rifiuti vetrosi vengono caricati per mezzo di pala gommata al trattamento congiunto nella linea dedicata (*Linea 2*) di selezione automatica composta da separatore magnetico e a correnti indotte (ECS) per la separazione, rispettivamente, di metalli ferrosi (EER 191202) e non ferrosi (EER 191203) destinati a recupero finale esterno, comprensiva di cabina di selezione manuale in cui gli operatori rimuovono eventuali frazioni estranee destinate a recupero energetico o smaltimento esterno (EER 191212).
- 4) Fatto salvo quanto specificatamente indicato al successivo punto 23) per i rifiuti in ingresso di carta e cartone destinati al recupero di materia in impianto, dalle apposite Aree B, C, M, in cui vengono raggruppati per categorie omogenee ai fini dell'ottimizzazione del trasporto e sottoposti ad eventuale selezione a terra per la rimozione delle frazioni non idonee al successivo trattamento (EER 191212), i diversi flussi di rifiuti monomateriali a base di plastica, tessili, carta vengono sottoposti al trattamento congiunto di riduzione volumetrica nella linea di pressatura (*Linea 3*), comprensiva di cabina di selezione manuale in cui gli operatori preliminarmente separano le frazioni di altri materiali recuperabili eventualmente presenti (EER 1912XX) e rimuovono eventuali frazioni estranee destinate a recupero energetico o smaltimento esterno (EER 191212).
- 5) Esclusivamente in caso di indisponibilità della sezione dedicata di pressatura finale della *Linea 1*, nella pressa della *Linea 3* può essere effettuata la riduzione volumetrica in balle di frazioni

monomateriali dei rifiuti selezionati e sovralli, oltre a carta e cartone recuperati, derivanti dal trattamento nella *Linea 1*. Di tale condizione eccezionale deve essere tenuta idonea registrazione, a disposizione degli organi di controllo.

- 6) Nelle apposite aree, i rifiuti legnosi (*Area I*), ingombranti (*Area Q*) e multimateriale di elevata pezzatura (*Area M*) vengono raggruppati per categorie omogenee ai fini dell'ottimizzazione del trasporto e sottoposti alla riduzione volumetrica mediante trituratore mobile (*Linea 4*), previa eventuale selezione a terra per la rimozione delle frazioni non idonee al successivo trattamento (EER 191212) e, nel caso di rifiuti ingombranti e multimateriale di elevata pezzatura, per la separazione selettiva delle frazioni recuperabili (EER 1912XX) destinate a impianti terzi per il recupero di materia, unitamente agli analoghi flussi derivanti dalle altre linee di trattamento presenti in impianto.
- 7) Qualora non idonei al recupero finale ma con pezzatura tale da non richiedere il trattamento di triturazione (*Linea 4*) per le stesse tipologie di rifiuti legnosi di cui alla **Tabella 4** allegata alla presente AU è altresì ammesso il trattamento **R12** nell'apposita Area *I** mediante operazioni di raggruppamento e selezione a terra per la rimozione di eventuali frazioni estranee (EER 191212). Per i rifiuti legnosi sottoposti a trattamento R12 in impianto esclusivamente mediante separazione manuale nell'Area *I**, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, delle ragioni del trattamento scelto in fase di omologazione dei rifiuti in ingresso (selezione manuale anziché triturazione nella *Linea 4*).
- 8) I rifiuti monomateriali (a base di metalli, plastica, tessili) e multimateriali (a base di inerti, misti) ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 1* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita (sia manuale, sia automatica), compresa riduzione volumetrica, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 1** allegata alla presente AU.
- 9) I rifiuti di carta e cartone ammessi al trattamento **R3** oppure **R12** nella *Linea 1* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita (sia manuale, sia automatica), compresa riduzione volumetrica, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 2** allegata alla presente AU.
- 10) In caso di fermo impianto prolungato, nell'Area A è altresì ammessa la **messa in riserva** dei rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** e alla **Tabella 2**, opportunamente segregati e distinti per tipologie omogenee (codici EER), per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata pari a **300 tonnellate**.
- 11) I rifiuti vetrosi ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 2* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita (sia manuale, sia automatica) sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 3** allegata alla presente AU. Per tali rifiuti, opportunamente segregati e distinti per tipologie omogenee (codici EER), in caso di fermo impianto prolungato è altresì ammessa la **messa in riserva** nell'Area D, per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata pari a **500 tonnellate**.
- 12) Qualora non idonei al recupero finale ma non necessitano di selezione automatica nella *Linea 2*, per le stesse tipologie di rifiuti vetrosi di cui alla **Tabella 3** allegata alla presente AU è altresì ammesso il trattamento **R12** nell'apposita Area *N** mediante operazioni di raggruppamento e selezione a terra, per la separazione manuale dal vetro (EER 191205) delle frazioni metalliche recuperabili eventualmente presenti (EER 191202, 191203) e la rimozione di eventuali frazioni estranee (EER 191212). Per i rifiuti vetrosi sottoposti a trattamento R12 in impianto esclusivamente mediante separazione manuale nell'Area *N**, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo delle ragioni del trattamento scelto in fase di omologazione dei rifiuti in ingresso (selezione manuale anziché automatica nella *Linea 2*). Durante il periodo transitorio, ovvero sino alla messa in esercizio della nuova *Linea 2*, per i rifiuti vetrosi potrà essere effettuato il solo trattamento di selezione a terra nelle aree già oggi adibite allo stoccaggio di tali rifiuti (*N, N* e D*).
- 13) I rifiuti monomateriali (a base di plastica, tessili) e multimateriali (a base di inerti, misti) ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 3* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita manuale, pressatura, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 1** allegata alla presente AU.
- 14) I rifiuti di carta e cartone ammessi al trattamento **R3** oppure **R12** nella *Linea 3* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita manuale, riduzione volumetrica, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 2** allegata alla presente AU.
- 15) Nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 179 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i rifiuti di carta e cartone sono avviati prioritariamente al trattamento R3 in impianto finalizzato alla produzione di carta e cartone recuperati.

Per i rifiuti di carta e cartone avviati a trattamento R12 in impianto, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, dell'effettiva necessità di avvio ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati, motivando le ragioni della non idoneità al recupero di materia.

- 16) In caso di fermo impianto prolungato, nelle Aree *B, C, M* è altresì ammessa la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** e alla **Tabella 2**, opportunamente segregati e distinti per tipologie omogenee (codici EER), per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata pari a **510 tonnellate**.
- 17) I rifiuti legnosi, ingombranti, multimateriali (misti, inerti) ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 4* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita manuale, triturazione, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 4** allegata alla presente AU, per un quantitativo massimo annuo fissato pari a **30.000 t/anno**.
Per tali rifiuti, opportunamente segregati e distinti per tipologie omogenee (codici EER), in caso di fermo impianto prolungato è altresì ammessa la **messa in riserva** nelle Aree *I, M* per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** complessivamente fissata pari a **430 tonnellate**.
- 18) Per i rifiuti monomateriali a base di plastica, carta, tessili e multimateriali (a base di inerti, misti) avviati a trattamento **R12** nella *Linea 3*, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, della non necessità di selezione automatica nella *Linea 1*, motivando le ragioni del trattamento scelto in fase di omologazione dei rifiuti in ingresso.
- 19) Per i rifiuti multimateriali (a base di inerti, misti) avviati a trattamento **R12** nella *Linea 4*, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, della non idoneità al trattamento nelle *Linee 1, 3* per motivi di elevata pezzatura.
- 20) I rifiuti non potranno rimanere sottoposti al trattamento R12-R3 presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico, tenendo conto dell'esigenza di detenzione e di lavorazione a terra nelle apposite aree individuate.
- 21) Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi ammesso complessivamente al trattamento R12-R3 in impianto è fissato pari a **90.000 t/anno**.
- 22) Ai sensi dell'Allegato 1 al DM n. 188/2020, per la produzione di carta e cartone recuperati non sono comunque ammessi rifiuti da carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:
- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
 - esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
 - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
 - controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

Lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere alle tipologie elencate nella **Tabella 2** allegata alla presente AU, rimuovendo e mantenendo separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone.

- 23) All'interno dell'aree *A, B, C, M* sono individuate aree dedicate unicamente e inequivocabilmente alla messa in riserva R13 dei rifiuti di carta e cartone destinati al successivo recupero di materia R3 in

impianto. Tali aree di stoccaggio, non devono permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti.

Le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei.

- 24) All'esito delle operazioni di recupero **R3** effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come **carta e cartone recuperati** se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato 1 al DM n. 188/2020.

L'accertamento di conformità a tali requisiti deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Il gestore conserva per **6 mesi** presso l'impianto un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'Allegato 1 del DM n. 188/2020 e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

È applicato un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 188/2020. Il manuale della qualità deve comprendere procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 nonché il piano di campionamento. È altresì predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- il rispetto delle norme di cui al DM n. 188/2020;
- il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.

Il rispetto dei criteri stabiliti dal DM n. 188/2020 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di carta e cartone è attestato dal gestore dell'impianto (in qualità di produttore di carta e cartone recuperati) tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al DM n. 188/2020. Tali dichiarazioni di conformità, che sono conservate dal gestore presso l'impianto, anche in formato elettronico, mettendole a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono, possono essere inviate ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente con cadenza mensile.

La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del gestore dell'impianto. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

- 25) Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU, per la produzione di carta e cartone recuperati si applicano le previsioni del DM n. 188/2020.
- 26) Il recupero finale di materia e/o di energia deve rappresentare il principale risultato di ciascuna attività di trattamento (R3, R12) svolta sui rifiuti nell'impianto e, in nessun caso, conseguenza secondaria.
- 27) Annualmente deve essere predisposta e trasmessa ad ARPAE - SAC e ST territorialmente competente entro il **31 marzo dell'anno successivo**, una relazione consuntiva sull'attività svolta in impianto contenente, per ciascun trattamento, la valutazione dei flussi di rifiuti ritirati e dei rifiuti trattati destinati all'effettivo recupero finale esterno oppure recuperati in sito (carta e cartone) attraverso bilanci di materia, nonché l'indicazione di:
- tipologie e quantità di rifiuti trattati,
 - quantità di rifiuti prodotti dal trattamento, distinti per tipologia (codice EER) e destinazione finale (recupero esterno oppure smaltimento esterno);
 - indice percentuale su base annuale dei rifiuti trattati destinati al recupero finale esterno;
 - indice percentuale di recupero di materia raggiunto per i rifiuti di carta e cartone trattati.

- 28) All'interno di cassoni scarrabili posizionati nell'Area E è ammessa la **messa in riserva** delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160604	batterie alcaline (tranne 160603)
160605	altre batterie ed accumulatori
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
200134	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata complessivamente pari a **50 tonnellate**.

Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i RAEE.

Lo stoccaggio dei RAEE di cui ai codici EER 160214, 200136 deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero finale esterno; devono essere adottate procedure per evitare l'accatastamento senza misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE detenuti in stoccaggio in impianto sono mantenuti separati per singola tipologia ai sensi della normativa vigente in materia (RAEE domestici suddivisi per raggruppamenti da R1 a R5 come individuati nel D.Lgs n. 49/2014).

- 29) All'interno di cassoni scarrabili posizionati nell'Area G è ammessa la **messa in riserva** delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
100210	scaglie di laminazione
100302	frammenti di anodi
100305	rifiuti di allumina
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170406	stagno
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi

per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata complessivamente pari a **300 tonnellate**.

- 30) All'interno di cassoni scarrabili posizionati nell'Area H* è ammessa la **messa in riserva** di rifiuti non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (**EER 160103**), per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata pari a **10 tonnellate**.

- 31) All'interno di cassoni scarrabili posizionati nell'Area L è ammessa la **messa in riserva** delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	scarti di sabbia e argilla
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407.
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
101206	stampi di scarto
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
200202	terra e roccia

per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata complessivamente pari a **480 tonnellate**.

- 32) Su ogni cassone scarrabile deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.
- 33) Tutti i rifiuti non potranno rimanere messi in riserva (R13) presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico, ciò al fine di consentire la raccolta di quantitativi di rifiuti idonei alla ottimizzazione dei carichi in uscita.
- 34) Il gestore è tenuto alla revisione e all'adeguamento secondo quanto stabilito nella presente AU dell'apposita planimetria di depositi e stoccaggi, da trasmettere entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente e mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
- 35) Per i rifiuti prodotti dal trattamento R12/R3 in impianto è consentito il deposito temporaneo prima della raccolta, distinti per tipologie omogenee (codici EER 1912XX), nelle preposte aree individuate nell'apposita planimetria (Aree F, H, N, P, I*, M*, Q*), purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 36) Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri depositi/stoccaggi di rifiuti in ingresso.
- 37) Lo stato dei luoghi dedicati a deposito temporaneo/stoccaggio dei rifiuti deve rispecchiare fedelmente quanto riportato nell'apposita planimetria, per cui è fatto salvo quanto specificatamente richiesto al punto 32).
- 38) Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, entro **3 mesi** dal rilascio della presente autorizzazione, per ognuna delle attività di gestione dei rifiuti autorizzate nell'impianto devono essere tenuti registri di carico/scarico distinti o implementato un sistema di tracciatura distinta dei singoli conferimenti nell'ambito di un unico Registro di carico/scarico, su cui annotare le movimentazioni dei rifiuti relative alle diverse sezioni impiantistiche di stoccaggio R13 e di recupero R12, R3.
- 39) Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
- 40) Durante le operazioni di stoccaggio/deposito, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
- 41) Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito

nella presente AU e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.

- 42) È fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi, oltre a quanto regolamentato con la presente AU in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e inquinamento acustico.

Tabella 1: elenco dei rifiuti monomateriali (a base di metalli, plastica, tessili) e multimateriali (a base di inerti, misti) ammessi al trattamento **R12** in impianto nella *Linea 1* oppure *Linea 3*.

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
Plastica	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
071213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150102	imballaggi in plastica
160119	plastica
170203	plastica
191204	plastica e gomma
200139	plastica
Tessili	
020103	scarti di tessuti vegetali
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
150109	imballaggi in materiale tessile
191208	prodotti tessili
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
Metalli	
020110	rifiuti metallici
150104	imballaggi metallici
170407	metalli misti
200140	metallo
Inerti	
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
Misti	
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200203	altri rifiuti non biodegradabili
200302	rifiuti di mercati

Tabella 2: elenco dei rifiuti di carta e cartone ammessi al trattamento **R3** oppure **R12** nella *Linea 1* oppure *Linea 3*.

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
Matrice Carta	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
150101	imballaggi in carta e cartone
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
191201	carta e cartone
200101	carta e cartone

Tabella 3: elenco dei rifiuti vetrosi ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 2*.

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
150106	imballaggi in materiali misti (a base di vetro, esempio vetro-lattine)
150107	imballaggi di vetro
160120	vetro
170202	vetro
191205	vetro
200102	vetro

Tabella 4: elenco dei rifiuti legnosi, ingombranti, multimateriali (misti, inerti) ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 4*.

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
	Legnosi
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	scarti di corteccia e legno
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
150103	imballaggi in legno
170201	legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
	Ingombranti
200307	rifiuti ingombranti
	Inerti
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
	Misti
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200203	altri rifiuti non biodegradabili
200302	rifiuti di mercati

**SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE DI DILAVAMENTO
IN ACQUE SUPERFICIALI**

Condizioni:

Acque di prima pioggia e seconda pioggia

Provenienti dalle superfici di comparto, interessate dal transito dei mezzi, vengono inviate ad uno scolmatore per la separazione delle acque di prima e seconda pioggia.

Le acque di prima pioggia subiscono un trattamento di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza, prima di essere convogliate allo scarico in acque superficiali, dopo 48-72 ore dalla fine dell'evento meteorico, previo passaggio nel pozzetto di campionamento denominato SA1.

Il dimensionamento della vasca di prima pioggia risulta effettuato in applicazione della DGR n. 286/05 e della DGR 1860/2006, considerando di trattare i primi 5 mm di acqua uniformemente distribuita su tutte le aree soggette (strade interne al comparto con superfici completamente impermeabili).

Il volume complessivo della vasca tiene conto del volume di prima pioggia, del volume di sedimentazione dei fanghi e del volume di disoleazione oli non emulsionati.

E' prevista l'installazione di un sistema di avvertimento automatico per la segnalazione delle anomalie così come previsto dalla normativa vigente.

Le acque di seconda pioggia vengono inviate direttamente in acque superficiali, previo passaggio nel pozzetto di campionamento SA2, che raccoglie anche le acque meteoriche non contaminate dei tetti.

Recettore: Scolo Nuovo Macallo.

Acque reflue di dilavamento

Provenienti dai piazzali interni ai confini dello stabilimento di selezione e recupero (che dilavano rifiuti) vengono inviate, tramite un gruppo di tre pompe di sollevamento di potenzialità di 250l/s, ad una vasca di laminazione da 250 m³ per poi procedere ad un impianto di trattamento chimico-fisico, costituito da 6 vasche seminterrate prefabbricate, fra loro collegate, larghe 2,5 m.

L'impianto è costituito da una sezione di disoleazione/decantazione/batteria a filtri ad assorbimento con tessuto speciale/materassino di pre-depurazione e materiale filtrante.

Il trattamento prevede, in continuo, 150 l/s. Detto sistema e il relativo impianto di sollevamento sono dimensionati per una superficie di circa 12.500 m², con un coefficiente di impermeabilizzazione di 0,9.

Il flusso uscente sarà recapitato in corpo idrico superficiale, nel pozzetto di nuova realizzazione denominato SA3.

L'impianto risulta progettato cautelativamente rispetto al corpo recettore in quanto non sono presenti scolmatori di rete. In caso di eventi eccezionali, di intensità superiore a quella di progetto, le acque rimarranno all'interno dello stabilimento e verranno trattate, con la portata di progetto, prima dello scarico.

Recettore: Scolo Nuovo Macallo.

Prescrizioni:

1. Gli scarichi delle acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia dovranno essere conformi ai valori limite di emissione per lo scarico in acque superficiali riportati in Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
2. I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelievo dei campioni di acque di scarico, identificati nella planimetria allegata alla presente autorizzazione, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Il gestore dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti spurghi dell'impianto di sedimentazione/disoleazione. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti tramite ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami, sui rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi.

6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi recettori onde evitare esalazioni moleste e proliferazione di insetti;
7. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite dovranno essere annotate e conservate a disposizione degli Organi di Vigilanza;
8. Dovrà essere eseguito, dopo il primo evento piovoso all'attivazione degli scarichi (SA1-SA2 SA3), un campione rappresentativo le cui analisi dovranno attestare la conformità alla Tab. 3 dell'Allegato 5, Parte III, del D.Lgs n.152/06 e smi per gli "scarichi in acque superficiali".
9. Successivamente, dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento (SA1 ed SA3) le cui analisi dovranno attestare la conformità ai valori limite riportati in Tab. 3 dell'Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152/06 e smi per gli "scarichi in acque superficiali". Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda a disposizione degli Organi di Vigilanza;
10. Eventuali malfunzionamenti dell'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE SAC e ST territorialmente competente.



C/33 PERIMETRE DI ALONNAMENTO ACQUE METEORICHE

0 50 100

AREA PAVIMENTATA

GHIAIA

LIMITI E PRESCRIZIONI PER EMISSIONI IN ATMOSFERA**Limiti****PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONI DA LINEE DI SELEZIONE 1, 2 e 3 (Filtro a Tessuto) - Modifica**

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni

1. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)

UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E1**, mentre è escluso dal controllo analitico l'impianto termico civile (Esr) alimentato a GPL e di potenzialità pari a 27,9 kW.
La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale Arpae Faenza-Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni da effettuare al sistema di abbattimento installato sulla emissione E1 e all'impianto termico, con frequenza almeno annuale;**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.